

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2422

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VERNOLA, ROGNONI, GITTI, CRISTOFORI, FERRARI SILVESTRO, SEGNI, SANGALLI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO RAFFAELE, ZUECH, AUGELLO, BALESTRACCI, CARELLI, CONTU, FORNASARI, GRIPPO, PORTATADINO, SILVESTRI, USELLINI, ZOLLA, ZARRO, MATTARELLA, VINCENZI, CAFFARELLI

Presentata il 20 dicembre 1984

Norme sugli organi, sullo stato dei magistrati e sul personale amministrativo della Corte dei conti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Già da molti anni s'è aperto un ampio dibattito sulla revisione sistematica dell'ordinamento della Corte dei conti, di cui costituiscono espressione i numerosi disegni e proposte di legge presentati nelle ultime legislature. Le istanze di riforma, prospettate dalla quasi totalità delle forze politiche, si riferiscono all'istituto nella sua globalità, e quindi sia agli aspetti organizzativi che alle attribuzioni ed alle relative procedure.

Sussiste tuttavia la necessità di operare con carattere prioritario modifiche dell'assetto normativo vigente relativo allo stato giuridico ed alla carriera dei magistrati della Corte dei conti, alla ristrutturazione degli organi di governo dell'istituto e alla dotazione organica del personale amministrativo, in armonia con le linee generali ispiratrici della analogia riforma dell'ordinamento della giu-

risdizione amministrativa disposta con legge 27 aprile 1982, n. 186.

La normativa proposta presenta peraltro caratteristiche peculiari rispetto a quella contenuta — per gli aspetti che qui interessano — nella legge sopra citata, attesa la complessità della struttura organizzativa della Corte dei conti. Ciò ha inciso ad esempio, sulla composizione e sulle competenze del Consiglio di presidenza, organo deputato alle scelte fondamentali nelle quali debbono trovare adeguato contemperamento le esigenze relative alle molteplici ed eterogenee funzioni dell'istituto.

Il testo della proposta di legge consta di tre titoli concernenti, rispettivamente, gli organi della Corte dei conti (articoli 1-11), lo stato giuridico dei magistrati (articoli 12-27), ed il personale amministrativo (articoli 28-40).

Il titolo I, relativo agli organi della Corte dei conti — in coerenza con le finalità della proposta di legge, che non riguarda le funzioni dell'istituto — concerne in massima parte il Consiglio di presidenza. L'innovazione più significativa attiene alla composizione di tale organo — otto membri di diritto e quattordici elettivi — al fine di consentire una effettiva partecipazione di tutte le componenti della Corte alla gestione dell'istituto.

Con riguardo alle attribuzioni dell'organo di autogoverno, particolare rilievo investono, nell'intento di garantire una maggiore indipendenza del personale di magistratura e conseguentemente di assicurare un più proficuo svolgimento delle funzioni magistratuali, le innovazioni che si riferiscono alla fissazione di precisi criteri in ordine alle assegnazioni alle sedi ed agli uffici, alle compatibilità, al conferimento di compiti non d'istituto.

Passando all'esame delle singole disposizioni, l'articolo 1 disciplina la composizione del Consiglio di presidenza.

L'articolo 2 contiene norme sulla eleggibilità dei magistrati al Consiglio di presidenza.

L'articolo 3 regola il procedimento per l'elezione dei quattordici componenti del Consiglio da parte del personale di magistratura.

L'articolo 4 contempla i casi di contestazioni sorte durante le operazioni di voto e i reclami relativi alle cause di ineleggibilità ed allo svolgimento delle operazioni elettorali.

L'articolo 5 prevede ipotesi di scioglimento del Consiglio, qualora ne sia impossibile il funzionamento.

L'articolo 6 disciplina il procedimento relativo alle deliberazioni del Consiglio.

L'articolo 7 determina le competenze spettanti al Consiglio di presidenza, tra le quali particolare rilevanza assumono quelle relative all'organizzazione dell'istituto ed allo *status* dei magistrati.

Gli articoli 8, 9 e 10 disciplinano le competenze del Consiglio di presidenza costituito in sezione di disciplina e della commissione istruttoria, nonché il procedimento disciplinare.

L'articolo 11 concerne il servizio massimario.

Le disposizioni del titolo II attengono, invece, allo statuto dei magistrati della Corte dei conti.

Al riguardo, l'articolo 12 individua le diverse qualifiche dei magistrati.

L'articolo 13 disciplina il procedimento per la nomina del presidente e del procuratore generale della Corte dei conti.

L'articolo 14 attiene alle competenze ed alla nomina del segretario generale.

Nell'articolo 15 sono inserite norme sulla progressione in carriera dei magistrati, al fine di armonizzare tale carriera con quella, tradizionalmente simile, dei magistrati amministrativi, disciplinata con la citata legge 27 aprile 1982, n. 186.

L'articolo 16 concerne i consiglieri di nomina governativa.

L'articolo 17 introduce il principio della generale equipollenza delle funzioni svolte dai magistrati, indipendentemente dalla qualifica rivestita.

L'articolo 18 disciplina il procedimento per la determinazione delle piante organiche degli uffici della Corte.

L'articolo 19 abolisce il rapporto informativo sull'attività svolta dai referendari e primi referendari.

L'articolo 20 contiene una normativa a garanzia del personale di magistratura con riguardo alle ipotesi di destituzione, rimozione, dispensa o sospensione dal servizio.

L'articolo 21 introduce regole di carattere generale in tema di assegnazione dei magistrati a nuove sedi o funzioni.

L'articolo 22 demanda al Consiglio di presidenza la fissazione di criteri idonei ad assicurare la rotazione delle funzioni.

L'articolo 23 estende ai magistrati della Corte le norme, in tema di incompatibilità delle funzioni, dettate per i magistrati ordinari.

L'articolo 24 disciplina l'istituto del collocamento fuori ruolo.

L'articolo 25 estende ai magistrati della Corte le norme previste per i magistrati ordinari in materia di collocamento a

riposo, di prima sistemazione o di trasferimento, nonché di indennità di missione.

L'articolo 26 concerne il concorso per l'ingresso in magistratura, modificando — alla luce di quanto di recente disposto per i concorsi al Consiglio di Stato e all'Avvocatura dello Stato — la disciplina contenuta nel regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364 ed estendendo la possibilità di accesso in magistratura anche ai laureati in scienze economiche e politiche.

L'articolo 27, infine, conferma la spettanza della potestà regolamentare al presidente della Corte, con riguardo all'organizzazione interna dell'istituto.

Il titolo III reca norme sul personale amministrativo e tecnico della Corte dei conti.

È noto, in proposito, come l'ultima significativa revisione degli organici di tale personale risalga alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345. Le successive innovazioni, introdotte dai decreti del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sul riordinamento delle *ex* carriere speciali, e 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, non hanno variato le dotazioni complessive del personale dell'istituto, nonostante il progressivo ampliamento dei suoi compiti.

Le attuali esigenze impongono, per altro verso, una più puntuale individuazione dei compiti del personale amministrativo e tecnico ed una nuova definizione delle funzioni dirigenziali.

Il più incisivo ruolo da attribuire al personale non di magistratura ha suggerito di modificare la composizione del consiglio di amministrazione e della commissione di disciplina attribuendo in essi maggior peso ai rappresentanti del personale amministrativo.

In analogia con la legge di riforma del Consiglio di Stato si prevede un procedi-

mento di determinazione dei profili professionali che tiene conto delle peculiari funzioni e mansioni affidate al personale amministrativo della Corte dei conti, che non trovano riscontro in quelle svolte dal personale delle amministrazioni attive dello Stato.

Passando all'esame delle singole disposizioni, l'articolo 28 prevede i nuovi ruoli organici del personale amministrativo della Corte dei conti, rinviando a quanto stabilito nelle tabelle allegate al testo normativo.

L'articolo 29 istituisce uffici di segreteria presso le sezioni riunite, il Consiglio di presidenza, le sezioni giurisdizionali e di controllo, gli uffici di controllo e la procura generale.

L'articolo 30 prevede la preposizione di un dirigente superiore presso gli uffici del segretariato generale.

L'articolo 31 istituisce il sistema informativo della Corte dei conti.

Gli articoli 32, 33 e 34 determinano, rispettivamente, le funzioni dei dirigenti, la composizione del consiglio di amministrazione e quella della commissione di disciplina.

L'articolo 35 detta norme in tema di inquadramento del personale amministrativo nei profili professionali.

Gli articoli 36 e 37 attengono alla materia dei concorsi.

L'articolo 38 tende al potenziamento dei servizi sociali a favore del personale della Corte dei conti.

L'articolo 39 contiene disposizioni di natura transitoria.

L'articolo 40 disciplina la copertura finanziaria della legge.

Infine, nelle tabelle allegate alla proposta di legge sono rideterminati gli organici del personale amministrativo, sulla base di una attenta e rigorosa ricognizione delle esigenze in relazione sia alle strutture che ai compiti dell'istituto.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

DEGLI ORGANI
DELLA CORTE DEI CONTI.

ART. 1.

*(Composizione
del Consiglio di presidenza).*

Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Esso è composto:

1) dal presidente della Corte dei conti, che lo presiede;

2) dal procuratore generale della Corte dei conti;

3) dai cinque presidenti di sezione assegnati, rispettivamente, al controllo sugli atti delle amministrazioni dello Stato, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, all'esame dei conti degli enti locali ed ai più anziani assegnati alla giurisdizione contabile e pensionistica;

4) dal segretario generale, con funzioni di referto e con voto consultivo;

5) da quattordici magistrati ripartiti tra le qualifiche di presidente di sezione, consigliere, vice procuratore generale, nonché di primo referendario e referendario in proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica cumulativa delle due categorie quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio dell'anno di costituzione o rinnovo dell'organo.

All'elezione dei componenti di cui al numero 5 partecipano tutti i magistrati con voto personale, segreto e diretto.

I componenti elettivi durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili.

I membri eletti che nel corso del triennio perdono i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 2 o cessano per qualsiasi causa dal servizio sono sostituiti per il restante periodo dai magistrati di pari qualifica che — nell'ambito della medesima lista — seguono gli eletti per il numero dei suffragi raccolti.

Le funzioni di vice presidente del Consiglio sono attribuite al componente con qualifica più elevata o, in caso di parità, al più anziano nella qualifica tra i magistrati di cui al precedente n. 3. Il vice presidente sostituisce il presidente ove questi sia assente o impedito.

Le funzioni di segretario sono svolte dal magistrato meno anziano.

Le funzioni di relatore per ciascun affare in trattazione presso il Consiglio di presidenza sono esercitate da uno dei suoi componenti designato, di volta in volta, dal presidente.

Il Consiglio di presidenza determina i criteri e le modalità relativi alla pubblicità degli atti. I magistrati hanno comunque diritto di estrarre copia degli atti che li riguardano.

ART. 2.

(Ineleggibilità).

Non sono eleggibili al Consiglio di presidenza i magistrati che, al momento della indizione delle elezioni, si trovino in posizione di fuori ruolo per assolvere funzioni non d'istituto.

Non possono essere eletti componenti del Consiglio di presidenza e sono altresì esclusi dal voto i magistrati ai quali sia stata inflitta, a seguito di giudizio disciplinare una sanzione più grave dell'ammonizione.

Sono tuttavia eleggibili, ed hanno altresì diritto al voto, i magistrati sottoposti a censura, quando dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno tre anni ed essa non sia stata seguita da alcuna altra sanzione disciplinare.

ART. 3.

*(Elezione del Consiglio di presidenza,
sistema elettorale e proclamazione
degli eletti).*

Per l'elezione dei componenti del Consiglio di presidenza, di cui al numero 5 dell'articolo 1, è istituito presso la Corte dei conti in Roma un unico ufficio elettorale composto da un presidente di sezione che lo presiede, designato dal presidente della Corte, nonché dai due consiglieri più anziani nella qualifica in servizio presso la Corte stessa.

Le elezioni hanno luogo nei novanta giorni anteriori allo scadere del precedente Consiglio e sono indette con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si svolgono in un giorno feriale dalle ore 9 alle ore 21.

Nella prima applicazione della presente legge le elezioni hanno luogo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa; a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio di presidenza sono soppressi il Consiglio di presidenza nonché le sezioni del consiglio stesso previsti dagli articoli 14 e 15 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Le schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale e devono essere riconsegnate dall'elettore.

L'elezione avviene su liste di candidati, in numero non superiore a quattordici e non inferiore a sette. Qualora le liste presentate siano più di una, l'elettore può votare per non più di quattordici candidati, scegliendo anche tra liste diverse.

Ad ogni lista è attribuito un numero di seggi proporzionale alla somma dei voti riportati dai candidati della lista stessa, sempre che tale somma raggiunga almeno il cinque per cento del totale dei voti riportati da tutti i candidati delle diverse liste.

I seggi eventualmente residui sono ripartiti tra le liste che abbiano raggiunto il suddetto minimo ed abbiano i resti più elevati.

I seggi vengono attribuiti, nell'ambito di ciascuna lista, ai candidati che abbiano riportato più voti. Sul complesso generale dei seggi da conferire è riservato un posto per i candidati di ciascuna delle qualifiche rappresentate, assicurando in ogni caso, la presenza di cinque magistrati in servizio presso sedi decentrate.

Al fine di salvaguardare le riserve per categoria di cui al comma precedente si fa ricorso, nel caso che le stesse non risultassero soddisfacenti in sede di prima ripartizione ed assegnazione tra le liste, ad apposite graduatorie uniche, per qualifiche, dei candidati non eletti.

I più votati degli stessi, sino a concorrenza della riserva medesima, assumono i corrispondenti seggi nelle liste di appartenenza. In ogni caso ciascuna delle due categorie di cui al n. 5 dell'articolo 1 deve essere cumulativamente rappresentata in misura proporzionale alla consistenza delle unità delle varie qualifiche di cui è composta, esistente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le elezioni.

Ove una delle due categorie superasse detto limite, si procede alla surroga dei candidati, meno votati in assoluto, con candidati dell'altra categoria che risultino primi dei non eletti nella lista di appartenenza del candidato da surrogare. Analoga procedura di surrogazione viene adottata qualora in sede di prima attribuzione non risultassero coperti i cinque seggi riservati ai magistrati delle sedi decentrate.

Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede immediatamente allo spoglio delle schede e proclama gli eletti.

ART. 4.

(Contestazioni e reclami).

L'ufficio elettorale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le

operazioni di voto, nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali.

I reclami relativi alla eleggibilità ed alle operazioni elettorali sono presentati al Consiglio di presidenza e debbono pervenire alla segreteria di quest'ultimo entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

Il Consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza.

ART. 5.

(Scioglimento del Consiglio di presidenza).

Il Consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della Corte dei conti. Le nuove elezioni sono indette entro trenta giorni dalla data del decreto di scioglimento.

ART. 6.

(Validità delle deliberazioni e convocazione del Consiglio di presidenza).

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di presidenza è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza ed a voto palese; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il Consiglio delibera a scrutinio segreto sui provvedimenti riguardanti le persone e lo stato giuridico dei magistrati.

Delibera altresì a scrutinio segreto su richiesta di almeno quattro componenti presenti.

Il Consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente, anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

ART. 7.

(Attribuzioni del Consiglio di presidenza).

Il Consiglio di presidenza verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti e decide sui reclami attinenti alle elezioni dei membri eletti dai magistrati; disciplina il proprio funzionamento con regolamento interno da approvarsi con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Esso delibera:

1) sulle piante organiche del personale di magistratura e di quello amministrativo, nonché sulla consistenza minima di ciascun ufficio ai sensi dell'articolo 18;

2) sull'organizzazione ed il funzionamento degli organi e dei servizi di istituto, sentito il consiglio di amministrazione per quanto concerne questioni relative al personale amministrativo;

3) sulle assunzioni in magistratura, e sulla designazione dei componenti delle relative commissioni di esame;

4) sulle promozioni e su ogni altra questione concernente lo stato giuridico dei magistrati;

5) sulle assegnazioni a sedi, funzioni ed uffici e sui trasferimenti dei magistrati in base a criteri oggettivi di avvicendamento, predeterminati dal Consiglio stesso e resi pubblici con ordinanza del presidente della Corte;

6) sulla designazione per il conferimento di incarichi a magistrati, sull'attribuzione di incarichi, inclusa la partecipazione a commissioni esterne di esame, nei limiti previsti dalla legge e tenendo presenti le incompatibilità derivanti dalle funzioni in atto svolte nonché della esigenza di assicurare una equa ripartizione sia degli incarichi sia dei relativi compensi;

7) sull'autorizzazione ad accettare incarichi, e sul collocamento fuori ruolo dei magistrati;

8) sulla composizione delle sezioni riunite, delle sezioni giurisdizionali e di controllo;

9) sulle sanzioni disciplinari a carico dei magistrati, nella composizione prevista dall'articolo 8.

10) sul conferimento delle funzioni di segretario generale.

Il Consiglio esprime, altresì, parere sulla nomina del presidente della Corte dei conti, del procuratore generale e dei consiglieri di scelta governativa, nonché su qualsiasi affare indicato dalla legge o sottopostogli dal presidente della Corte.

I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei magistrati sono adottati, su conforme deliberazione del Consiglio di presidenza, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e con decreto del Presidente della Repubblica quando trattasi di nomine, promozioni o sanzioni disciplinari e con ordinanza del presidente della Corte su parere del Consiglio di presidenza, in tutti gli altri casi.

Il Consiglio di presidenza può disporre ispezioni sul funzionamento degli uffici della Corte dei conti affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.

ART. 8.

(Composizione del Consiglio di presidenza costituito in sezione di disciplina).

Salve le disposizioni dei successivi articoli, per quanto attiene ai provvedimenti disciplinari e al relativo procedimento si applicano, in quanto compatibili, ai magistrati della Corte dei conti le norme dettate in materia dall'ordinamento giudiziario per i magistrati ordinari, intendendosi sostituita alla sezione disciplinare il Consiglio di presidenza costituito in sezione di disciplina.

Il Consiglio di presidenza costituito in sezione di disciplina è composto:

1) dal presidente della Corte dei conti, che lo presiede;

2) da otto magistrati ripartiti tra le qualifiche di presidente di sezione,

consigliere, vice procuratore generale, nonché di primo referendario e referendario in proporzione alla rispettiva consistenza numerica cumulativa delle due categorie, quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

Detti magistrati sono scelti fra i più anziani di ciascuna qualifica eletti nel Consiglio di presidenza.

In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente.

Le funzioni di segretario della sezione di disciplina sono assolte dal componente meno anziano nella qualifica di referendario della sezione stessa.

ART. 9.

(Titolarietà dell'azione disciplinare ed istruttoria del procedimento).

Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente della Corte dei conti.

Il Consiglio di presidenza, costituito in sezione di disciplina, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida ad una commissione composta da tre dei suoi componenti l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari entro trenta giorni.

Sulla base delle risultanze emerse, la sezione di disciplina provvede a contestare i fatti al magistrato con invito a presentare, entro trenta giorni, le sue giustificazioni, a seguito delle quali, ove non ritenga di archiviare gli atti, incarica la commissione prevista dal precedente comma di procedere all'istruttoria che deve essere conclusa entro novanta giorni, con deposito dei relativi atti presso la segreteria del Consiglio di presidenza costituito in sezione di disciplina. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione agli interessati.

ART. 10.

(*Decisioni
in materia disciplinare*).

Il presidente del Consiglio di presidenza, costituito in sezione di disciplina, fissa la data della discussione dinanzi alla sezione stessa con decreto da notificarsi almeno quaranta giorni prima all'interessato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.

Nella seduta fissata per la trattazione orale il componente più anziano della commissione di cui al secondo comma dell'articolo 9 svolge la relazione. Il magistrato inquisito ha per ultimo la parola ed ha facoltà di farsi assistere o rappresentare da altro magistrato.

La sezione di disciplina delibera a maggioranza di voti e con la presenza di tutti i componenti.

Per le forme e gli effetti dei provvedimenti disciplinari, si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite dall'ordinamento giudiziario.

ART. 11.

(*Servizio massimario*).

Al fine di predisporre i dati informativi necessari ad un coordinato ed omogeneo svolgimento delle funzioni istituzionali, è istituito il servizio massimario con il compito di redigere le massime delle questioni risolte nelle decisioni, deliberazioni e determinazioni di tutte le sezioni giurisdizionali e di controllo, centrali e regionali nonché di curarne la pubblicazione sulla rivista di servizio e di inserire le stesse in un sistema informatico di ricerca.

L'ufficio per il servizio massimario è composto di un numero di magistrati non inferiore a sette. Ad esso è preposto un presidente di sezione.

L'organizzazione interna, le attribuzioni specifiche ed i correlati adempimenti delle segreterie delle sezioni giurisdizionali e del controllo sono disciplinate con regolamento emanato dal presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza.

TITOLO II.

DELLO STATUTO DEI MAGISTRATI DELLA CORTE DEI CONTI.

ART. 12.

(Qualifiche).

I magistrati della Corte dei conti si distinguono in:

- a) presidente della Corte dei conti;
- b) procuratore generale;
- c) presidenti di sezione;
- d) consiglieri o vice procuratori generali;
- e) primi referendari o sostituti procuratori generali;
- f) referendari o sostituti procuratori generali.

Ai magistrati della Corte dei conti si estendono, in quanto compatibili, le norme sullo stato giuridico e sulla garanzia d'indipendenza in vigore per i magistrati ordinari.

Il presidente ed il procuratore generale, all'atto del loro collocamento a riposo, hanno diritto, rispettivamente, al titolo di « presidente emerito della Corte dei conti » e di « procuratore generale emerito della Corte dei conti ».

ART. 13.

(Nomina del presidente e del procuratore generale della Corte dei conti).

Il presidente e il procuratore generale della Corte dei conti sono nominati tra i

magistrati che abbiano esercitato, rispettivamente per almeno cinque anni ed un anno, effettive funzioni direttive, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nonché i pareri dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

In caso di vacanza del posto le funzioni di presidente della Corte dei conti sono esercitate dal presidente di sezione più anziano nella qualifica.

La nomina del presidente e del procuratore generale della Corte dei conti ha luogo entro e non oltre trenta giorni dalla vacanza del posto.

ART. 14.

(Segretario generale).

Il segretario generale della Corte dei conti assiste il presidente nell'esercizio delle sue funzioni, svolge gli altri compiti previsti dalla legge, esercita altresì le funzioni disciplinate dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in quanto compatibili con la presente legge.

La funzione di segretario generale della Corte dei conti è conferita dal Consiglio di presidenza ad un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere. La nomina viene effettuata con decreto del Presidente della Corte dei conti.

L'incarico, salvo provvedimento motivato di revoca, cessa al compimento di cinque anni e non è rinnovabile.

In caso di assenza o impedimento il segretario generale è sostituito, con provvedimento del presidente della Corte dei conti, da altro magistrato incaricato di esercitarne le funzioni.

Le cariche di segretario generale e quella di magistrato addetto all'ufficio del segretario generale sono incompatibili con qualsiasi altro incarico istituzionale.

ART. 15.

(Passaggi di qualifica dei magistrati della Corte dei conti).

I referendari della Corte dei conti, compiuto il periodo di effettivo servizio di anni quattro nella qualifica, conseguono, secondo l'ordine di ruolo e previo giudizio di idoneità espresso dal Consiglio di presidenza, la promozione a primo referendario, con effetto dalla data di compimento della anzianità suddetta.

I primi referendari della Corte dei conti, compiuto il periodo di effettivo servizio di anni quattro nella qualifica, conseguono, secondo l'ordine di ruolo e previo giudizio di idoneità espresso dal Consiglio di presidenza, la promozione a consigliere o vice procuratore generale, con effetto dalla data di compimento della anzianità suddetta.

I consiglieri ed i vice procuratori generali della Corte dei conti, al compimento dell'anzianità di otto anni nella qualifica, conseguono la nomina alla qualifica di presidente di sezione, nei limiti dei posti disponibili, previo giudizio di idoneità espresso dal Consiglio di presidenza, sulla base di criteri predeterminati che tengano conto in ogni caso dell'attitudine all'ufficio direttivo e della anzianità di servizio.

I magistrati della Corte dei conti, in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge, o assunti nel quinquennio successivo alla data predetta, conseguono la qualifica di primo referendario dopo due anni di effettivo servizio e la qualifica di consigliere o di vice procuratore generale dopo quattro anni di complessivo servizio, secondo i criteri e le modalità di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

Per tutti i magistrati che hanno già maturato le anzianità previste dal precedente comma, le relative nomine sono conferite, agli effetti giuridici, al compimento di dette anzianità e, agli effetti economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le nomine agli uffici direttivi superiori conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono retrodatate ai soli effetti giuridici al compimento dell'anzianità prevista dal precedente terzo comma.

ART. 16.

(Consiglieri di nomina governativa).

I posti di consigliere di nomina governativa sono determinati in numero di trentacinque. Essi sono conferiti a professori universitari ordinari di materie giuridiche o ad avvocati che abbiano almeno quindici anni di esercizio professionale e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori o a dirigenti generali od equiparati dei ministeri, degli organi costituzionali e delle altre amministrazioni pubbliche, nonché a magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte d'appello o equiparato con almeno un anno di anzianità.

La nomina ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di presidenza espresso a maggioranza dei suoi componenti contenente valutazioni di piena idoneità all'esercizio delle funzioni di consigliere della Corte dei conti sulla base dell'attività e degli studi giuridico-amministrativi compiuti e delle doti attitudinali.

ART. 17.

(Funzioni dei magistrati).

Le locuzioni che nelle disposizioni legislative o regolamentari si riferiscono alle qualifiche di referendario, primo referendario e consigliere o vice procuratore generale, vanno sostituite con la locuzione magistrato della Corte dei conti, ove non diversamente stabilito dalla presente legge.

ART. 18.

(Piante organiche).

Con decreto del presidente della Corte dei conti — da emanare, nella prima applicazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge — su deliberazione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, previo parere del consiglio di amministrazione, sono stabilite, entro i limiti del ruolo organico, le piante organiche degli uffici giurisdizionali e di quelli di controllo centrali e periferici, nonché degli altri uffici della Corte dei conti, con l'indicazione del numero dei magistrati e del personale delle rimanenti carriere che vi debbono essere assegnati.

Il Consiglio di presidenza, all'inizio di ogni anno, stabilisce la consistenza minima di ciascun ufficio, in relazione alla effettiva disponibilità complessiva di magistrati delle diverse qualifiche e provvede all'assegnazione dei magistrati stessi.

ART. 19.

(Abrogazione del rapporto informativo).

È abolito il rapporto informativo di cui agli articoli 29 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e 4 della legge 13 ottobre 1969, n. 691.

Ai fini dei giudizi di idoneità per le promozioni alle varie qualifiche si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite in materia dall'ordinamento giudiziario.

ART. 20.

(Garanzie).

I magistrati della Corte dei conti non possono essere destituiti, rimossi, dispensati o sospesi dal servizio se non a seguito di motivata deliberazione del Consiglio

di presidenza, adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso e con le garanzie e nelle forme stabilite dalla legge.

ART. 21.

*(Trasferimenti
dei magistrati).*

I magistrati della Corte dei conti non possono essere destinati ad altra sede o funzione se non a seguito di deliberazione del Consiglio di presidenza adottata con il loro consenso o per motivate esigenze di servizio, con le modalità stabilite dalla presente legge.

I trasferimenti dei magistrati della Corte dei conti da uno ad altro ufficio o da una ad altra funzione avvengono a domanda quando sia trascorso almeno un anno dall'ultima assegnazione, previo pubblicazione dei posti da ricoprire per la reintegrazione della dotazione minima di cui all'articolo 18 fissata dal Consiglio di presidenza a norma del numero 1 dell'articolo 7.

In caso di più aspiranti o di assoluta mancanza di aspiranti ad una sezione o ufficio viene rispettivamente prescelto il magistrato con maggiore o minore anzianità nella qualifica, sempre che il medesimo sia ritenuto, con giudizio motivato, in possesso delle specifiche attitudini ad esercitare le relative funzioni.

Qualora la provvista di magistrati per le delegazioni e sezioni regionali non possa essere assicurata per insufficienza di presenze nell'organico, il Consiglio di presidenza provvede mediante invio in missione, con il loro consenso, di magistrati che prestano servizio in altre sedi; in difetto si provvede seguendo il criterio della minore anzianità.

I magistrati di cui al precedente comma continuano a prestare servizio presso l'ufficio di provenienza ed hanno diritto per tutta la durata dell'incarico all'indennità di missione intera.

ART. 22.

(Rotazione nelle funzioni).

Il Consiglio di presidenza fissa i criteri di cui al numero 5 dell'articolo 7 assicurando la gradualità dell'avvicendamento negli uffici e la necessaria rotazione nelle funzioni e determinando, a tal fine, la durata massima di permanenza negli stessi.

ART. 23.

(Incompatibilità di funzioni).

Ai magistrati della Corte dei conti si applicano, anche per quanto riguarda l'esercizio di compiti diversi da quelli istituzionali e l'accettazione di incarichi di qualsiasi specie, le cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste per i magistrati ordinari.

ART. 24.

(Collocamento fuori ruolo).

Salvi i casi previsti da leggi speciali, il collocamento fuori ruolo può essere disposto, nel limite massimo di trenta unità, soltanto per i magistrati che abbiano svolto funzioni d'istituto per almeno quattro anni.

La permanenza fuori ruolo, salvi i casi previsti da leggi speciali, non può avere durata superiore a tre anni consecutivi e non è consentito, dopo il triennio, un nuovo collocamento fuori ruolo se non dopo due anni di effettivo esercizio delle funzioni d'istituto.

È consentito il collocamento fuori ruolo solo per lo svolgimento di funzioni giuridico-amministrative presso le amministrazioni dello Stato, ovvero enti od organismi internazionali.

Il collocamento fuori ruolo è disposto con decreto del Presidente della Repub-

blica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di presidenza.

ART. 25.

(Norme applicabili ai magistrati della Corte dei conti).

Si applicano ai magistrati della Corte dei conti le norme di legge previste per i magistrati ordinari in materia di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, di prima sistemazione o di trasferimento, nonché di indennità di missione.

ART. 26.

(Concorsi a referendario).

I posti di referendario nel ruolo dei magistrati della Corte dei conti sono conferiti in base a pubblico concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare i laureati in giurisprudenza nonché in Economia e commercio e scienze politiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) magistrati amministrativi e avvocati dello Stato;

2) magistrati dell'ordine giudiziario e quelli della giustizia militare con almeno due anni di anzianità di servizio;

3) professori universitari di ruolo docenti di materie giuridiche;

4) procuratori dello Stato con almeno due anni di anzianità di servizio;

5) dipendenti dello Stato con almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo in funzioni direttive o equiparate;

6) dipendenti delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici anche economici che siano stati assunti previo concorso pubblico ed abbiano almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo in funzioni direttive o equiparate;

7) avvocati iscritti all'albo da almeno un anno.

Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui all'articolo 8 del regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 128, ed all'articolo 12 del citato regolamento, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, e, successivamente dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617, per quanto concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno quaranta cinquantiesimi nel complesso delle prove scritte purché in nessuna di esse abbiano conseguito non meno di trentacinque cinquantiesimi.

Le prove scritte di concorso a referendario possono essere tenute oltre che a Roma, anche nei capoluoghi di regione nei casi di concorsi che prevedano l'obbligo di assumere servizio per almeno un triennio in sedi periferiche.

La valutazione dei titoli viene effettuata solo nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte, sulla base di criteri predeterminati con regolamento del presidente della Corte dei conti.

ART. 27.

(Potere regolamentare del presidente della Corte dei conti).

Il presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di presidenza, può disciplinare con proprio regolamento l'organizzazione interna dell'istituto.

TITOLO III.

ORDINAMENTO DEL PERSONALE
AMMINISTRATIVO E TECNICO
DELLA CORTE DEI CONTI.

ART. 28.

(Ruoli organici).

Per le esigenze di funzionamento della Corte dei conti, i ruoli organici del personale dirigente, direttivo, di concetto, esecutivo, ausiliario tecnico e operaio sono stabiliti dalle tabelle *A, B, C, D, E e F* allegate alla presente legge, in sostituzione di quelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 1971 e successive modificazioni, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Le assegnazioni ed i trasferimenti di sede sono disposti dal presidente della Corte dei conti o, per sua delega, dal segretario generale, previo parere del consiglio di amministrazione.

ART. 29.

(Uffici di segreteria).

Presso le sezioni riunite, il Consiglio di presidenza, le sezioni giurisdizionali e di controllo centrali e periferiche, gli uffici di controllo sugli atti delle amministrazioni centrali ed aziende autonome, le delegazioni regionali di controllo e la procura generale, sono istituiti uffici di segreteria per lo svolgimento delle operazioni di supporto alle attività istituzionali degli uffici.

Le sezioni riunite regionali e le sezioni giurisdizionali regionali si avvalgono di un unico ufficio di segreteria.

Agli uffici di segreteria e a quelli operanti nell'ambito della presidenza, del segretariato generale e dei servizi generali sono preposti funzionari della carriera dirigenziale, secondo i livelli di funzione

indicati nella tabella A allegata alla presente legge, ed è assegnato un congruo numero di impiegati.

L'assegnazione dei dirigenti agli uffici è disposta con ordinanza presidenziale, previo parere del consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del dirigente, o in caso di vacanza temporanea del posto, le funzioni sono esercitate dal funzionario presente nell'ufficio che riveste la più elevata qualifica e, in caso di parità, che abbia maggiore anzianità nella qualifica stessa.

Il presidente della Corte dei conti, o per sua delega il segretario generale, sentito il dirigente superiore preposto all'amministrazione del personale amministrativo, tecnico ed operaio, provvede ad assegnare il personale ai vari servizi od uffici e ad impartire le istruzioni necessarie al loro funzionamento.

I presidenti o capi delle sezioni e uffici centrali e regionali provvedono, sentiti i dirigenti delle segreterie, ad assegnare il personale dipendente ai vari servizi od uffici e ad impartire le direttive necessarie al loro funzionamento.

ART. 30.

(Uffici del segretariato generale).

Presso gli uffici del segretariato generale un dirigente superiore è preposto all'amministrazione giuridica ed economica del personale amministrativo, tecnico ed operaio.

Alle divisioni del segretariato generale sono preposti funzionari con qualifica di primo dirigente.

ART. 31.

(Sistema informativo).

Le attività concernenti l'esercizio delle funzioni attribuite agli organi ed agli uffici centrali e periferici della Corte dei conti sono disciplinate in maniera da

consentire, in quanto possibile, il loro svolgimento in forma automatizzata.

Per l'espletamento delle attività di conduzione tecnica del centro elaborazione dati, la Corte dei conti si avvale di un contingente di centoventi unità di personale.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore, vengono definite le modalità per lo svolgimento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, le prove di esame, i corsi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento tecnico-professionale, le modalità di svolgimento del servizio, nonché le norme transitorie di inquadramento del personale in servizio presso il sistema informativo della Corte dei conti alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle funzioni attribuite ai diversi profili professionali.

Con lo stesso decreto di cui al precedente comma possono essere stabiliti, a favore del personale addetto al sistema informativo della Corte dei conti, speciali compensi diretti a retribuire la particolare attività di lavoro in relazione alla esigenza dell'elevato rendimento e produttività degli impianti, nonché alla specifica formazione ed aggiornamento professionale, alla gravosità dei turni di lavoro ed ai rischi connessi.

Per assicurare lo sviluppo del sistema informativo, la Corte dei conti può affidare incarichi di consulenza ad esperti o a società specializzate nel settore dell'informatica.

ART. 32.

(Funzioni dei dirigenti).

I dirigenti preposti agli uffici di segreteria della presidenza, del segretariato generale, dei servizi generali nonché quelli preposti a funzioni ispettive eserci-

tano, in quanto compatibili con le leggi che disciplinano l'ordinamento della Corte dei conti, i compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare:

a) svolgono funzioni di direzione e coordinamento degli uffici cui sono preposti;

b) assicurano il funzionamento dell'ufficio, provvedono a ripartire il lavoro tra il personale amministrativo assegnato, ne vigilano e controllano l'attività, la disciplina e il rendimento e riferiscono periodicamente ai magistrati preposti ai rispettivi uffici sull'andamento dei servizi;

c) curano la registrazione dei provvedimenti per i quali le sezioni o i magistrati delegati al controllo abbiano determinato l'apposizione del visto;

d) provvedono alla redazione degli atti previsti dalla legge;

e) assistono i magistrati nell'espletamento delle attività istruttorie;

f) promuovono i provvedimenti che reputano opportuni per migliorare l'efficienza dei servizi e per perfezionare i metodi di lavoro;

g) hanno compiti di studio, di ricerca e di collaborazione giuridica ed amministrativa.

ART. 33.

(Consiglio di amministrazione).

Il consiglio di amministrazione per il personale amministrativo e tecnico è presieduto da un presidente di sezione della Corte dei conti ed è composto del segretario generale, con funzioni di relatore, di quattro consiglieri della Corte dei conti, del dirigente superiore preposto all'amministrazione del personale amministrativo, tecnico ed operaio e di quattro rappresentanti eletti dal personale con le modalità previste dal regolamento ap-

provato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni.

Il consiglio di amministrazione è nominato ogni due anni con decreto del presidente della Corte dei conti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del ruolo direttivo con profilo professionale appartenente all'ottava qualifica funzionale.

ART. 34.

(Commissione di disciplina).

La commissione di disciplina è costituita all'inizio di ogni biennio con decreto del presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di amministrazione.

La commissione è composta di un presidente di sezione della Corte dei conti che la presiede, di due consiglieri e di due primi dirigenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del ruolo direttivo con profilo professionale appartenente all'ottava qualifica funzionale.

ART. 35.

(Inquadramento nei profili professionali).

L'identificazione dei profili professionali è effettuata con decreto del presidente della Corte dei conti da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere del consiglio di amministrazione della Corte medesima, secondo i criteri stabiliti dagli articoli 2 e 3, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

L'inquadramento del personale della Corte dei conti, previsto dal nono comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è effettuato previo parere favorevole del consiglio di amministrazione per il personale amministrativo e tecnico della Corte stessa.

Per l'effettuazione della prova selettiva prevista dal decimo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si

provvede mediante corsi per i vari profili professionali, di durata non inferiore a due mesi, con esami finali costituiti dalla presentazione di una tesi scritta e da un colloquio vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dei corsi.

Per gli inquadramenti di cui ai commi precedenti sono richiesti cinque anni di effettivo servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'ordinamento dei corsi di cui al terzo comma, le modalità di partecipazione, la composizione della commissione esaminatrice e quanto altro attiene ai corsi stessi sono stabiliti nei relativi bandi di indizione da emanarsi con decreti del presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di amministrazione della Corte stessa.

Ad analoghi separati corsi è ammesso anche il personale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.

Si applica al personale amministrativo e tecnico della Corte dei conti il beneficio di cui all'articolo 42, primo comma, numero 5) della legge 27 aprile 1982, n. 186.

ART. 36.

*(Conferimento di posti
e concorsi riservati).*

I posti di primo dirigente portati in aumento dalla tabella A allegata alla presente legge sono conferiti in conformità a quanto disposto dalla legge 10 luglio 1984, n. 301.

L'ottanta per cento dei posti che si rendono disponibili nelle varie qualifiche funzionali, dopo l'inquadramento definitivo del personale nelle qualifiche, è riservato al personale della Corte dei conti in servizio alla data di entrata in vigore della legge, in possesso almeno del titolo di studio di grado inferiore a quello prescritto salvo che questo non sia specificamente richiesto dal particolare profilo professionale.

La presente norma si applica una sola volta e contemporaneamente al primo concorso pubblico.

ART. 37.

(Commissioni esaminatrici dei concorsi).

Le commissioni esaminatrici da nominarsi con decreto del presidente della Corte dei conti, sono così composte:

a) per i concorsi di ammissione alla carriera direttiva, di un consigliere o di un vice procuratore generale della Corte dei conti con funzioni di presidente e di altri quattro membri di cui un primo referendario, un dirigente superiore, un primo dirigente e un docente universitario di materia oggetto di prova d'esame;

b) per i concorsi di ammissione alla carriera di concetto, di un consigliere o vice procuratore generale o primo referendario della Corte dei conti con funzioni di presidente e di altri quattro membri di cui uno appartenente alla carriera dirigenziale, due funzionari della carriera direttiva di livello non inferiore all'ottava qualifica funzionale e un professore ordinario di un istituto di istruzione di secondo grado, docente in uno degli insegnamenti per i quali è valida la classe di abilitazione concernente discipline e tecniche commerciali ed aziendali;

c) per i concorsi di ammissione alle carriere esecutive, di un dirigente superiore della Corte dei conti con funzioni di presidente, di un primo dirigente, di altri due membri appartenenti alla carriera direttiva e di un professore ordinario di istruzione secondaria di secondo grado docente della materia oggetto della prova pratica od un esperto nell'uso di mezzi meccanici od elettronici sui quali sarà svolta la prova stessa;

d) per i concorsi di ammissione alla carriera ausiliaria o di operaio, di cinque impiegati della Corte dei conti delle carriere direttiva e di concetto dei quali uno con qualifica non inferiore a primo dirigente con funzioni di presidente.

Le funzioni di segretario per tutte le commissioni come sopra indicate sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva o di concetto della Corte dei conti.

I titoli di studio richiesti per l'accesso alle diverse carriere del personale amministrativo, tecnico ed operaio della Corte dei conti sono disciplinati con il decreto di identificazione dei profili professionali in relazione alle specifiche funzioni e mansioni da svolgere.

Tra le prove di esame, per l'accesso alle carriere esecutive può essere prevista — oltre alla prova di dattilografia, anche mediante l'uso di macchine con memoria elettronica — la prova di stenografia.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo restano in vigore le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275.

ART. 38.

(Servizi sociali).

Per consentire lo svolgimento di attività sociali, culturali, ricreative, sportive e per prestazioni di servizi in favore del personale della Corte dei conti può essere destinato mediante decreto del presidente della Corte dei conti, un contingente non superiore a venti unità di personale da adibire alle predette attività, ferma restando la complessiva dotazione organica dell'istituto.

Per l'uso dei beni demaniali destinati a supporto delle citate attività sociali, il canone di mercato è ridotto ad un decimo.

ART. 39.

(Disposizioni transitorie).

Il personale che rivestiva la qualifica di direttore di segreteria o di revisione all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, e che ha maturato l'anzianità richiesta per la promozione alla qualifica di direttore capo aggiunto di segrete-

ria o di revisione è inquadrato, anche in soprannumero, nel ruolo di cui all'articolo 155, ultimo comma, della stessa legge.

I posti disponibili, effettuati gli inquadramenti definitivi del personale della Corte dei conti secondo le modalità della presente legge, possono essere conferiti agli idonei dei concorsi banditi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 40.

(Copertura finanziaria).

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in ragione di lire 19.500 milioni per ciascun anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni del bilancio.

TABELLA A

CARRIERA DIRETTIVA: RUOLO DIRIGENZIALE.

Livello di funzione: D - Qualifica: Dirigente superiore - Posti: 11.

	Posti di funzione —
Direttore della segreteria delle sezioni riunite centrali	1
Direttore della segreteria del Consiglio di presidenza	1
Direttore della segreteria della sezione controllo Stato	1
Direttore della segreteria della sezione controllo enti	1
Direttore della segreteria della sezione enti locali	1
Direttore della segreteria generale delle sezioni giurisdizionali per le pensioni di guerra	1
Direttore della segreteria della procura generale	1
Direttori delle segreterie delle sezioni riunite per le regioni Sicilia e Sardegna	2
Direttore preposto all'amministrazione del personale amministrativo, tecnico e operaio	1
Ispettore superiore	1

Segue: TABELLA A

CARRIERA DIRETTIVA: RUOLO DIRIGENZIALE.

Livello di funzione: E - Qualifica: Primo dirigente - Posti: 58.

	Posti di funzione —
Direttori delle segreterie delle sezioni giurisdizionali centrali	9
Direttori delle segreterie degli uffici di controllo centrali	10
Direttori delle segreterie delle sezioni e delegazioni regionali di controllo	19
Direttore della segreteria dell'ufficio di presidenza	1
Direttori delle divisioni del servizio affari generali	2
Direttori delle divisioni del servizio del personale	7
Direttore del servizio del bilancio	1
Direttore della segreteria dell'ufficio di controllo sugli atti di Governo	1
Direttore della segreteria del servizio studi e documentazione	1
Direttore della segreteria del servizio per l'informatica	1
Direttore della biblioteca	1
Direttore della segreteria del servizio relazioni al Parlamento	1
Direttore della segreteria del servizio massimario, rivista e relazioni internazionali e comunitarie	1
Ispettori	3
Totale	58

TABELLA B

CARRIERA DIRETTIVA: RUOLO AD ESAURIMENTO.

Qualifica	Numero dei posti
Direttori superiori di segreteria o di revisione	23
Direttori capi di segreteria o di revisione	19
Totale ...	42

CARRIERA DIRETTIVA: RUOLO ORDINARIO.

Livello	Qualifiche provvisorie	Numero dei posti
VIII	Direttori capi aggiunti di segreteria o di revisione	360
VIII-VII	Direttori di segreteria o di revisione	
VII	Vice direttori di segreteria o di revisione	
Totale ...		360

Nota: La ripartizione dei posti della presente tabella è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di amministrazione della Corte stessa, in relazione ai contingenti del profilo professionale necessari per i servizi

TABELLA C

CARRIERA DI CONCETTO.

Livello	Qualifica provvisoria	Numero dei posti
VII	Segretari capi e revisori capi	850
VII-VI	Segretari principali e revisori principali	
VI	Segretari e revisori	
Totale ...		850

Nota: La ripartizione dei posti della presente tabella è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di amministrazione della Corte stessa, in relazione ai contingenti del profilo professionale necessari per i servizi d'istituto.

TABELLA D

CARRIERA ESECUTIVA.

Livello	Qualifiche provvisorie	Numero dei posti
<i>a) Personale di archivio.</i>		
V	Coadiutori superiori	720
V-IV	Coadiutori principali	
IV	Coadiutori	1
IV	Assistenza alla vigilanza	
<i>b) Personale tecnico.</i>		
V	Coadiutori meccanografi superiori	229
IV	Coadiutori meccanografi	
<i>c) Personale di dattilografia</i>		
V	Coadiutori superiori	350
IV	Coadiutori dattilografi	
Totale ...		1.300

Nota: La ripartizione dei posti della presente tabella è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di amministrazione della Corte stessa, in relazione ai contingenti del profilo professionale necessari per i servizi d'istituto.

TABELLA E

CARRIERA AUSILIARIA.

Livello	Qualifica provvisoria	Numero dei posti
---------	-----------------------	------------------

a) *Personale addetto agli uffici*

III	Commessi capi	} 320
III-II	Commessi	

b) *Personale tecnico.*

III	Agenti tecnici capi	} 54
III-II	Agenti tecnici	

Totale ... 374

Nota: La ripartizione dei posti della presente tabella è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di amministrazione della Corte stessa, in relazione ai contingenti del profilo professionale necessari per i servizi d'istituto.

TABELLA F

PERSONALE OPERAIO

(Addetto a lavori di trasporto di materiali o di pulizia).

Livello	Qualifica provvisoria	Numero dei posti
II	Operai comuni	50
	Totale ...	50